GRUPPO24ORE



www.unicolavoro.ilsole24ore.com

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 1 dicembre 2005, n. 280 - Supplemento Ordinario n. 193

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonchè altre disposizioni tributarie.

CAPO II Imposta sul reddito delle società

Articolo 12

Operazioni straordinarie

- 1. All'articolo 172 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole "per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante" sono sostituite dalle seguenti: "per i soci della società incorporata o fusa";
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.".
- 2. All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: "dell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 170".
- 3. All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: "67, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "68, comma 3,".
- 4. All'articolo 177 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "o quote" sono soppresse e nel secondo periodo le parole: "67, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 68, comma 3";
- b) al comma 2 le parole: "ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della determinazione del reddito del conferente".
- 5. All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.".
- 6. All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: "dell'articolo 181" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 178".
- 7. All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività."
- 8. Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.